

STATUTO

CULTURALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CETRARO CS VIALE DELLA
LIBERTA' SNC

Numero REA: CS - 266697

Codice fiscale: 03934210786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

non trovarsi in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità o di incompatibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile.	
Art.5) Il consiglio di amministrazione viene delegato a svolgere tutte le pratiche per la legale costituzione della Cooperativa ed a compiere tutte le altre formalità, nonchè ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero eventualmente necessarie.	
Art.6) Le spese dell'atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Cooperativa ed ammontano approssimativamente ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).	
Art.7) La società Cooperativa si dichiara inoltre costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest'atto, ed in quelle stabilite nello statuto come in appresso articolate:	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di COSENZA, la Società cooperativa sociale denominata:	
"CULTURALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	

	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-
	nistrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-
	ve.
	Art.2 (Durata)
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100, e potrà es-
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	Art. 3 (Scopo mutualistico)
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge
	381/1991 e successive modificazioni e integrazioni, non ha
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse genera-
	le della comunità alla promozione umana ed all'integrazione
	sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutuali-
	stico e solidaristico mediante:
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento la-
	vorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della
	legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
	c) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi econo-
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-
	luppare gli approvvigionamenti ed il credito;
	d) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge
	59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle coo-
	perative sociali;
	f) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consen-
	tite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano
	attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Si propo-
	ne di perseguire gli interessi generali delle comunità del Co-
	mune di Cetraro, dei Comuni vicini e dei Comuni della pro-
	vincia di Cosenza e delle altre province calabresi, in modo
	da ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'im-
	presa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori con-
	dizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavora-
	tori o beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale
	,a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul merca-
	to.
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in
	forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavo-
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-
	sionali per i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere la
	propria attività anche con terzi non soci.

5 di 50

	ri di handicap, disabili psichici, soggetti affetti da sindro-
	me dello spettro dell'autismo, immigrati, rifugiati politici,
	richiedenti asilo, malati terminali, vittime di tratta e don-
	ne in difficoltà;
	3. promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e maltrat-
	tamento con particolare riguardo ai minori ed alle donne;
	4. centri diurni di accoglienza e socializzazione per minori,
	anziani, portatori di handicap, disabili psichici, soggetti
	affetti da sindrome dello spettro dell'autismo, tossicodipen-
	denti, con carattere animativo finalizzato al miglioramento
	della qualità della vita promuovendo iniziative per il tempo
	libero, organizzando itinerari artistici, naturalistici ed am-
	bientalistici guidati;
	5. strutture di accoglienza per anziani autosufficienti, non-
	ché attività e servizi di assistenza domiciliari;
	6. servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a domi-
	cilio a persone bisognose;
	7. assistenza sociale non residenziale per anziani e disabi-
	li;
	8. prestazione di servizi alla persona, con interventi so-
	cio-assistenziali o socio-sanitari rivolto, principalmente ma
	non in maniera esclusiva, alle persone non autosufficienti;
	9.assistenza alle persone disabili o con temporanee inabilità
	fisiche: sia in ambito casalingo per le attività quotidiane,
	sia in ambito medico;

	10.servizi generali: trasporto in auto di disabili e anziani,
	in specifiche occasioni, attività di assistenza burocratica,
	ritiro delle medicine o prenotazione di visite specialistiche;
	11.servizi domiciliari infermieristici e/o di supporto riabi-
	litativo sia presso le famiglie che presso strutture di acco-
	glienza;
	12.servizi di assistenza domiciliare e/o case di cura o di ri-
	poso ad anziani e a persone che per il loro grado di inabili-
	tà sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono
	in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo
	igienico-sanitario, di rapporto sociale. Assistenza domicilia-
	re per gli anziani diurna e notturna, accompagnamento, inter-
	venti per l'igiene personale, assistenza al pasto (preparazio-
	ne e somministrazione), assistenza alla mobilitazione (compre-
	sa messa a letto delle persone), assistenza in ospedale (ve-
	glie sia notturne che diurne), aiuto al bagno, servizio badan-
	ti. I servizi sono personalizzati sull'esigenza del paziente:
	per poche ore, occasionalmente o per un'urgenza. Servizi di
	assistenza e consulenza resi da di una rete di professionisti
	quali fisioterapisti, OSS, OSA, logopedisti e psicologi, car-
	diologi, endocrinologi, geriatri, urologi e ginecologi, inter-
	nista, pneumologo e molte altre professionalità
	13. servizio sociale professionale e segretariato sociale,
	per l'informazione ed il sostegno al singolo ed ai nuclei fa-
	miliari, centri estivi per minori, con particolare riguardo

alle persone svantaggiate e relative famiglie;

14. asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole materne, dopo scuola, insegnamenti resi a mezzo lezioni private e ripetizioni quale supporto scolastico;

15. attività didattiche e formative per le persone detenute o internate negli istituti penitenziari con la finalità di migliorare la qualità di vita e facilitare i percorsi di integrazione sociale;

16. servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;

17. attività relative alla promozione umana ed all'integrazione sociale;

18. servizi di mediazione familiare, civile, penale e culturale;

19. attività culturali finalizzate alla promozione, allestimento ed organizzazione di seminari di studi, convegni, stages, mostre, allestimenti di biblioteche, fiere e progetti culturali in genere;

20. attività di informazione e prevenzione nell'ambito comunitario relative alle problematiche sociali quali bullismo, abusi, maltrattamenti, educazione sessuale, abuso di sostanze, minoranze etniche e culturali, dispersione scolastica, solitudine dell'anziano, integrazione degli immigrati nell'ambito sociale, micro criminalità e devianze;

21. favorire e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o pri

9 di 50

e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette	
leggi;	
31. programmare e gestire progetti di assistenza ed integra-	
zione sociale;	
32. gestione di campi estivi;	
33. sostenere ed incentivare nella compagine sociale l'autoge-	
stione e l'ideale cooperativo;	
34. promuovere, istituire e gestire case di accoglienza, case	
di riposo, case famiglia, gruppi appartamento, comunità allog-	
gio, comunità terapeutiche, centri diurni, centri se-	
mi-residenziali, centri sociali e di accoglienza per immigra-	
ti, e ogni altro tipo di Istituto per persone di qualsiasi	
età in condizione di disagio;	
35. promuovere e realizzare progetti di sostegno in aree svan-	
taggiate europee ed extra europee, in collaborazione con Asso-	
ciazioni non profit;	
36. attività di ricerca sul fenomeno della corruzione, in col-	
laborazione con Università italiane ed estere, Associazioni,	
Ordini professionali ed Istituzioni.	
Attività di tipo B):	
1. gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di	
centri sportivi, campi di calcio e piscine, palestre, centri	
di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di parcheg-	
gio;	
2. svolgere attività di gestione di corsi di formazione pro-	

11 di 50

	5. attività nel settore culturale attraverso la gestione di
	musei e la organizzazione di laboratori didattici e visite
	guidate;
	6. attività nel settore turistico, anche attraverso la gestio-
	ne di strutture turistiche (hotel, ostelli, bed & breakfast,
	locali pubblici, appartamenti ad uso turistico, case vacanze,
	ecc.) e di uffici turistici; gestione dei lidi di accoglienza
	per persone svantaggiate;
	7. servizi cimiteriali;
	8. servizi di lavanderia, stirerie, tintorie e guardaroba;
	9. servizi di portierato;
	10. servizi di cura e manutenzione del verde e dell'arredo ur-
	bano in genere;
	11. servizi di manutenzione, rifacimento e pulizia di strade,
	compresa la manutenzione e messa in opera di segnaletica stra-
	dale e di strutture di illuminazione;
	12. servizi di realizzazione, manutenzione, rifacimento e di
	reti sentieristiche, compresa l'attività di posizionamento ta-
	belle;
	13. servizi amministrativi ad enti pubblici, lettura contato-
	ri acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canone;
	14. attività connesse alla gestione agraria e forestale di
	terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti
	all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione
	del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità a-

13 di 50

14 di 50

15 di 50

16 di 50

17 di 50

18 di 50

	me di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai ri-	
	sultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna categorie.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini o participa-	
	no a società che, per l'attività svolta, si trovano in effet-	
	tiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

(Nel caso di interesse alla formazione).

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decaden-	

23 di 50

24 di 50

di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.39 e se-
	guenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scio-
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione
	dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal-
	l'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.39 e se-
	guenti del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei
	provvedimenti stessi.
	Art. 13 (Liquidazione)
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
	lutate a norma del successivo art.23, comma 4, lett. c), la
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura

	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
	del bilancio stesso.
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-
	resenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente

	art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del-
	l'art. 13.
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dal-
	l'art. 7.
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
	dell'art. 13.
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b),
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come

sopra.	
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 16 (Soci sovventori)	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (Euro cinquecento) ciascuna.
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	

	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-	
	ti da quote del valore nominale non inferiore ad euro 50,00	
	(Euro cinquanta). La quota complessiva detenuta da ciascun so-	
	cio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	

	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-

34 di 50

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento.
	TITOLO VI
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Art. 25 (Decisioni dei soci)
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argo-
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-
	pongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
	dei soci.
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'ar-

37 di 50

	quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento della decisione;
	- il contenuto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarie-
	tà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro
	il termine suddetto equivale a voto contrario.
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il
	fax e la posta elettronica.
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 gior-
	ni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i vo-
	ti previsti dall''art. 19 se socio sovventore.
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-

le decisioni dei soci.

Art. 27 (Assembly)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

40 di 50

41 di 50

	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero
	di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà de-
	terminato di volta in volta prima dell'elezione.
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-
	bri un Presidente ed un Vice Presidente.
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-
	ridiche.
	L'Organo amministrativo dura in carica sino a revoca o dimis-
	sioni o per il periodo indicato dall'assemblea in sede di no-
	mina.
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-
	cisione dei soci dalla legge.
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le e-

	ventuali modalità di esercizio della delega.
	Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono rife-
	rire agli Amministratori e al Collegio sindacale, ove istitui-
	to, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-
	bile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo,
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
	Cooperativa e dalle sue controllate.
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
	Amministratori.
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammi-
	nistratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno
	un giorno prima della riunione.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-
	ca.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-
	l'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, nel caso non venga determinato alcun compenso, le cariche s'intendono prestate a titolo gratuito.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,

Essi sono rieleggibili.

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si	

	estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla
	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagna-
	ta dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma pre-
	cedente.
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
	1.000,00 Ai fini della determinazione del valore della contro-
	versia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i
	criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedu-
	ra civile;
	b) tre, per le altre controversie.
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e del movi-
	mento cooperativo e sono nominati dalla camera arbitrale di
	Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati
	dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade
	la sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-
	sto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-

	li diritti patrimoniali disponibili.
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al
	rispetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-
	scusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-
	vità sociale.
	TITOLO VIII
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve)

50 di 50